Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 747/2001 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2001

che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95

(GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 786/2002 della Commissione del 13 maggio 2002	L 127	3	14.5.2002
►**M2**	Regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione del 3 febbraio 2003	L 28	30	4.2.2003
►**M3**	Regolamento (CE) n. 37/2004 della Commissione del 9 gennaio 2004	L 6	3	10.1.2004
►**M4**	Regolamento (CE) n. 53/2004 della Commissione del 12 gennaio 2004	L 7	24	13.1.2004
►**M5**	Regolamento (CE) n. 54/2004 della Commissione del 12 gennaio 2004	L 7	30	13.1.2004
►**M6**	Regolamento (CE) n. 2256/2004 della Commissione del 14 ottobre 2004	L 385	24	29.12.2004
►**M7**	Regolamento (CE) n. 2279/2004 della Commissione del 30 dicembre 2004	L 396	38	31.12.2004
►**M8**	Regolamento (CE) n. 241/2005 della Commissione dell'11 febbraio 2005	L 42	11	12.2.2005
►**M9**	Regolamento(CE) n. 503/2005 della Commissione del 31 marzo 2005	L 83	13	1.4.2005
►**M10**	Regolamento (CE) n. 1460/2005 della Commissione dell'8 settembre 2005	L 233	11	9.9.2005
►**M11**	Regolamento (CE) n. 19/2006 della Commissione del 6 gennaio 2006	L 4	7	7.1.2006
►**M12**	Regolamento (CE) n. 1712/2006 della Commissione del 20 novembre 2006	L 321	7	21.11.2006
►**M13**	Regolamento (CE) n. 1338/2007 della Commissione del 15 novembre 2007	L 298	11	16.11.2007
►**M14**	Regolamento (CE) n. 1154/2009 della Commissione del 27 novembre 2009	L 313	52	28.11.2009

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 33 del 2.2.2002, pag. 39 (747/2001)
►**C2** Rettifica, GU L 166 del 28.6.2005, pag. 14 (209/2003)
►**C3** Rettifica, GU L 295 del 18.9.2004, pag. 38 (53/2004)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 747/2001 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2001

che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) I protocolli addizionali degli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica democratica popolare di Algeria ([1]), la Repubblica araba d'Egitto ([2]), il Regno hascemita di Giordania ([3]), la Repubblica araba siriana ([4]), dall'altra, e il protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta ([5]) prevedono concessioni tariffarie di cui alcune sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.

(2) Anche il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo ([6]), completato dal regolamento (CE) n. 3192/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che modifica il regime applicabile all'importazione di taluni prodotti agricoli originari di Cipro nella Comunità ([7]), prevede concessioni tariffarie, alcune delle quali sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia ([8]) ha accelerato lo smantellamento tariffario e ha previsto un incremento dei volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento stabiliti negli protocolli degli accordi di associazione o di cooperazione con i paesi mediterranei in questione.

(4) I regimi d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Cipro, dell'Egitto e di Israele sono stati adeguati mediante accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e Cipro ([9]), tra la Comunità europea e l'Egitto ([10]) e tra la Comunità europea e Israele ([11]).

([1]) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 1.
([2]) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 10.
([3]) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 18.
([4]) GU L 327 del 30.11.1988, pag. 57.
([5]) GU L 81 del 23.3.1989, pag. 2.
([6]) GU L 393 del 31.12.1987, pag. 1.
([7]) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 9.
([8]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 9.
([9]) GU L 89 del 4.4.1997, pag. 1.
([10]) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 31.
([11]) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 3.

▼B

(5) La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE- Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli ([1]) prevede concessioni tariffarie, di cui alcune attribuite nell'ambito di contingenti tariffari.

(6) L'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ([2]), e gli accordi euromediterranei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina ([3]), il Regno del Marocco ([4]), lo Stato d'Israele ([5]), dall'altro, prevedono concessioni tariffarie, di cui alcune sono inserite nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento.

(7) Le concessioni tariffarie sono state applicate dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti ([6]) e dal regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, che stabilisce una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantitativi di riferimento, per taluni prodotti originari di Cipro, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, d'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta e del Marocco ([7]).

(8) Poiché i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 del Consiglio sono stati entrambi modificati più volte e in modo sostanziale, risulta necessario procedere a una loro rifusione e a una loro semplificazione, in linea con la risoluzione del Consiglio, del 25 ottobre 1996, sulla semplificazione e la razionalizzazione delle normative e delle procedure doganali della Comunità ([8]). Al fine di razionalizzare l'attuazione delle misure tariffarie in questione, è necessario che le disposizioni relative ai contingenti tariffari e ai quantitativi di riferimento siano raggruppate in un unico regolamento, che tenga conto delle successive modifiche dei regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 nonché delle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric.

(9) Poiché gli accordi preferenziali in questione sono conclusi a tempo indeterminato, è opportuno non limitare la durata del presente regolamento.

(10) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell'apposita prova d'origine, come disposto dagli accordi preferenziali in oggetto tra la Comunità europea e i paesi mediterranei.

(11) Tali accordi preferenziali prevedono che, se il quantitativo di riferimento viene superato, la Comunità ha la possibilità di sostituire nel successivo periodo preferenziale la concessione attri-

([1]) GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.
([2]) GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.
([3]) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.
([4]) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.
([5]) GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.
([6]) GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46).
([7]) GU L 96 del 28.4.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 800/2000 della Commissione (GU L 96 del 18.4.2000, pag. 33).
([8]) GU C 332 del 7.11.1996, pag. 1.

▼B

buita nel quadro di quel quantitativo di riferimento con un contingente tariffario di pari entità.

(12) Per effetto degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, i dazi doganali della tariffa doganale comune sono diventati, per alcuni prodotti, altrettanto favorevoli che le concessioni tariffarie accordate ai medesimi prodotti nel quadro degli accordi preferenziali mediterranei. Non è pertanto necessario continuare a prevedere la gestione del contingente tariffario per le preparazioni e conserve di carne di tacchino originarie d'Israele o del quantitativo di riferimento per i piselli destinati alla semina originari del Marocco.

(13) Le decisioni del Consiglio o della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano alcuna modifica sostanziale. Per motivi di semplificazione e per rendere possibile la tempestiva pubblicazione dei regolamenti che applicano i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari stabiliti dai nuovi accordi preferenziali, protocolli, scambi di lettere o altri atti conclusi tra la Comunità e i paesi mediterranei e nella misura in cui tali atti specificano già quali prodotti possono beneficiare di preferenze tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento e indicano i relativi volumi, dazi, periodi ed eventuali criteri di ammissibilità, è opportuno disporre che la Commissione, previa consultazione del comitato del codice doganale, possa apportare al presente regolamento tutte le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari. Questo non influisce la procedura specifica prevista dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ([1]).

(14) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ([2]) ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana e della sorveglianza delle importazioni preferenziali.

(15) Per ragioni di rapidità e di efficacia, è opportuno che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via telematica.

(16) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) è subordinata alla conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Gisgiordania e della Striscia di Gaza ([3]).

([1]) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
([2]) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).
([3]) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

▼B

(17) I vini originari dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia recanti una denominazione di origine controllata devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello riportato nell'accordo preferenziale o dal documento V I 1 o da un estratto V I 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve ([1]).

(18) L'ammissibilità a beneficiare del contingente tariffario per i vini liquorosi originari di Cipro è subordinata al rispetto della condizione secondo cui i vini devono essere definiti «vini liquorosi» nel documento V I 1 o nell'estratto V I 2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione.

(19) La decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina ([2]), prevede nuove concessioni tariffarie e cambiamenti per le concessioni già esistenti di cui alcune sono inserite nell'ambito di contingenti tariffari comunitari e quantitativi di riferimento.

(20) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([3]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M6

Articolo 1

Concessioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari o quantitativi di riferimento comunitari

I prodotti originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, della Siria, del Libano, d'Israele, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e della Turchia, elencati agli allegati I-IX, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, sono ammissibili a beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali o di aliquote di dazio ridotte entro i limiti dei contingenti tariffari o nel quadro dei quantitativi di riferimento comunitari, per i periodi di tempo e conformemente alle disposizioni previsti nel presente regolamento.

▼B

Articolo 2

Disposizioni speciali per i contingenti tariffari relativi a fiori e boccioli di fiori recisi, freschi

1. In caso di inosservanza delle condizioni relative al prezzo, stabilite dal regolamento (CEE) n. 4088/87, per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray), l'applicazione dei contingenti tariffari relativi ai fiori e ai boccioli di fiori recisi, freschi, può, con regolamento della Commissione, essere sospesa e il dazio della tariffa doganale comunitaria essere ristabilito.

2. Le importazioni nella Comunità di prodotti per i quali è stato ripristinato il dazio della tariffa doganale comune, effettuate durante il

([1]) GU L 343 del 20.12.1985, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 960/98 (GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 4).
([2]) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.
([3]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B

periodo di applicazione di detto ripristino, non sono ammissibili a beneficiare del contingente tariffario in questione.

▼M10

Articolo 3

Condizioni particolari per l'ammissibilità di alcuni vini a beneficiare dei contingenti tariffari

Per poter beneficiare dei contingenti tariffari comunitari di cui agli allegati I, II e III, numeri d'ordine 09.1001, 09.1107 e 09.1205, i vini devono essere corredati di un certificato di denominazione d'origine, rilasciato dalla competente autorità algerina, marocchina o tunisina, conforme al modello che figura nell'allegato XII, oppure di un documento VI 1 o di un estratto VI 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2001.

▼M3

Articolo 3 bis

Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari per i pomodori originari del Marocco

Per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 immessi in libera pratica ogni anno nel periodo dal 1º ottobre al 31 maggio (in seguito denominato «campagna d'importazione»), i prelievi dai contingenti tariffari mensili applicabili sotto il numero d'ordine 09.1104 durante i mesi dal 1º ottobre a 31 dicembre e durante i mesi dal 1º gennaio al 31 marzo sono sospesi ogni anno rispettivamente il 15 gennaio e il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1º aprile. Il giorno lavorativo seguente della Commissione, i servizi di detta Commissione determinano il saldo non utilizzato di ciascuno di tali contingenti tariffari e lo mettono a disposizione nell'ambito del contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna d'importazione in questione sotto il numero d'ordine 09.1112.

Da tali date in poi, i prelievi retroattivi dai contingenti tariffari mensili sospesi e le successive restituzioni dei volumi non utilizzati ai contingenti tariffari mensili sospesi si effettuano sul contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna d'importazione in questione.

▼B

Articolo 4

Gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento

1. I contingenti tariffari di cui al presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle aliquote preferenziali, in particolare delle aliquote concesse nei limiti dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 1, sono soggetti alla sorveglianza comunitaria, conformemente all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione decide, a quali prodotti, oltre a quelli interessati dai quantitativi di riferimento, applicare la sorveglianza.

3. Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento si svolge, nei limiti del possibile, per via telematica.

▼B

Articolo 5

Attribuzione di competenze

1. Senza pregiudizio della procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 3448/93 e in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento la Commissione ha il potere di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, più precisamente:

a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric;

b) gli adeguamenti resi necessari dall'entrata in vigore di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o qualsiasi altro atto concluso tra la Comunità e i paesi mediterranei e adottato dal Consiglio, qualora tali accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti del Consiglio indichino specificamente i prodotti ammissibili a beneficiare delle preferenze tariffarie nel quadro di contingenti tariffari e di quantitativi di riferimento e forniscano i relativi volumi, dazi, periodi ed eventuali criteri di ammissibilità.

2. Le disposizioni adottate in base al paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:

a) procedere al riporto di quantitativi preferenziali da un periodo ad un altro;

b) trasferire quantitativi da un contingente tariffario o quantitativo di riferimento ad un altro contingente tariffario o quantitativo di riferimento;

c) trasferire quantitativi da un contingente tariffario ad un quantitativo di riferimento e viceversa;

d) modificare i calendari riportati negli accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti del Consiglio;

e) adottare atti legislativi che incidano sui contingenti tariffari gestiti mediante licenze di importazione.

Articolo 6

Comitato di gestione

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 ([1]), in appresso denominato il «comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Cooperazione

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

([1]) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

▼B

Articolo 8

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XIII.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2001 per i contingenti tariffari con numeri d'ordine 09.1211, 09.1215, 09.1217, 09.1218, 09.1219 e 09.1220 di cui all'allegato III.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M10

ALLEGATO I

ALGERIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

PARTE A:

Contingenti tariffari

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
09.1002	0409 00 00		Miele naturale	dall'1.1. al 31.12.	100	Esenzione
09.1004	0603		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	dall'1.1. al 31.12.	100	Esenzione
09.1005	0604		Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	dall'1.1. al 31.12.	100	Esenzione
09.1006	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1. al 31.3.	5 000	Esenzione
09.1007	0809 10 00		Albicocche, fresche	dall'1.1. al 31.12.	1 000	Esenzione [1]
09.1008	0810 10 00		Fragole, fresche	dall'1.1. al 31.3.	500	Esenzione
09.1009	1509		Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	dall'1.1. al 31.12.	1 000	Esenzione

▼M10

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
	1510 00		Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509			
09.1010	ex 1512 19 90	10	Oli di girasole raffinati	dall'1.1. al 31.12.	25 000	Esenzione
09.1011	2002 10 10		Pomodori pelati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico	dall'1.1. al 31.12.	300	Esenzione
09.1012	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 %	dall'1.1. al 31.12.	300	Esenzione
09.1013	2009 50		Succhi di pomodoro	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
09.1014	ex 2009 80 35 ex 2009 80 38 ex 2009 80 79 ex 2009 80 86 ex 2009 80 89 ex 2009 80 99	40, 91 93, 97 40, 80 50, 80 50, 80 15, 92	Succhi di albicocca	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione (1)

▼M10

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
09.1001	ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 84 ex 2204 21 85	71 71 51 71	Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1. al 31.12.	224 000 hl	Esenzione
09.1003	2204 10 19 2204 10 99		Altri vini spumanti	dall'1.1. al 31.12.	224 000 hl	Esenzione
	2204 21 10 2204 21 79		Altri vini di uve fresche			
	ex 2204 21 80	71 79 80				
	2204 21 84					
	ex 2204 21 85	71 79 80				
	ex 2204 21 94	20				
	ex 2204 21 98	20				
	ex 2204 21 99 2204 29 10 2204 29 65	10				
	ex 2204 29 75 2204 29 83	10				
	ex 2204 29 84	20				
	ex 2204 29 94	20				
	ex 2204 29 98	20				
	ex 2204 29 99	10				

([1]) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

▼M10

PARTE B:

Quantitativi di riferimento

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0410	0704 10 00		Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati	dall'1.10. al 14.4. e dall'1.12. al 31.12.	1 000	Esenzione
	0704 20 00		Cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati	dall'1.1. al 31.12.		
	0704 90		Altri cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	dall'1.1. al 31.12.		
18.0420	0709 52 00		Tartufi, freschi o refrigerati	dall'1.1. al 31.12.	100	Esenzione
18.0430	ex 2005 10 00	10 20 40	Asparagi, carote e miscugli di ortaggi e di legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
18.0440	ex 2005 10 00	30 80	Altri ortaggi e legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi da asparagi, carote e miscugli di ortaggi e di legumi	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
18.0450	2005 51 00		Fagioli in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
18.0460	2005 60 00		Asparagi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione

▼M10

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0470	2005 90 50		Carciofi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
18.0480	2005 90 60		Carote, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
18.0490	2005 90 70		Miscugli di ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
18.0500	2005 90 80		Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
18.0510	2007 91 90		Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura di agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
18.0520	2007 99 91		Puree di mele, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
18.0530	2007 99 98		Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura di altre frutta, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione

▼M3

ALLEGATO II

MAROCCO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

▼M9

PARTE A: **contingenti tariffari**

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1135			Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:	dal 15.10.2003 al 31.5.2004	3 000	Esenzione
	0603 10 10		— Rose			
	0603 10 20		— Garofani			
	0603 10 40		— Gladioli			
	0603 10 50		— Crisantemi	dal 15.10.2004 al 31.5.2005	3 090	
				dal 15.10.2005 al 31.5.2006	3 180	
				dal 15.10.2006 al 31.5.2007	3 270	
				dal 15.10.2007 al 31.5.2008 e per ogni periodo successivo dal 15.10 al 31.5	3 360	
09.1 136			Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:	dal 15.10.2003 al 14.5.2004	2 000	Esenzione

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
	0603 10 30		— Orchidee			
	0603 10 80		— Altri	dal 15.10.2004 al 14.5.2005	2 060	
				dal 15.10.2005 al 14.5.2006	2 120	
				dal 15.10.2006 al 14.5.2007	2 180	
				dal 15.10.2007 al 14.5.2008 e per ogni periodo successivo dal 15.10 al 14.5	2 240	
09.1115	ex 0701 90 50		Patate di primizia e patate dette «primizia», fresche o refrigerate	dall'1.12.2003 al 30.4.2004	120 000	Esenzione
	ex 0701 90 90	10		dall'1.12.2004 al 30.4.2005	123 600	
				dall'1.12.2005 al 30.4.2006	127 200	
				dall'1.12.2006 al 30.4.2007	130 800	
				dall'1.12.2007 al 30.4.2008 e per ogni periodo successivo dall'1.12 al 30.4	134 400	

▼M9

09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.10. al 31.10	10 600	Esenzione (1) (2)

▼M9

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.11. al 30.11	27 700	Esenzione (1) (2)
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.12. al 31.12.	31 300	Esenzione (1) (2)
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.1. al 31.1.	31 300	Esenzione (1) (2)
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.2. al 28/29.2.	31 300	Esenzione (1) (2)
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.3. al 31.3.	31 300	Esenzione (1) (2)
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.4. al 30.4.	16 500	Esenzione (1) (2)
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.5. al 31.5.2004	4 000	Esenzione (1) (2)
				dall'1.5. al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.5. al 31.5.	5 000	Esenzione (1) (2)
09.1112	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.11.2003 fino al 31.5.2004	15 000	Esenzione (1) (2)
				Dall'1.11.2004 fino al 31.5.2005	28 000 (3)	Esenzione (1) (2)
				Dall'1.11.2005 fino al 31.5.2006	38 000 (4)	Esenzione (1) (2)
				dall'1.11.2006 al 31.5.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 31.5	48 000 (5)	Esenzione (1) (2)

▼M9

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1127	0703 10 11 0703 10 19 ex 0709 90 90	50	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie *Muscari comosum*, fresche o refrigerate	dal 15.2 al 15.5.2004 dal 15.2 al 15.5.2005 dal 15.2 al 15.5.2006 dal 15.2 al 15.5.2007 e per ogni periodo successivo dal 15.2 al 15.5	8 240 8 480 8 720 8 960	Esenzione
09.1102	0703 10 90 0703 20 00 0703 90 00		Scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	1 030 1 060 1 090 1 120	Esenzione
09.1106	ex 0704		Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere *Brassica*, freschi o refrigerati, esclusi i cavoli cinesi	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	515 530 545 560	Esenzione
09.1109	ex 0704 90 90	20	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12.2004	206	Esenzione

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
				dall'1.1 al 31.12.2005	212	
				dall'1.1 al 31.12.2006	218	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	224	
09.1108	0705 11 00		Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.12.2004	206	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	212	
				dall'1.1 al 31.12.2006	218	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	224	

▼M9

———————

09.1137	0707 00 05		Cetrioli, freschi o refrigerati	Dall'1.11.2003 fino al 31.5.2004	5 429 + 85,71 tonnellate peso netto di aumento dall'1.5. al 31.5.2004	Esenzione (1) (6)
				dall'1.11.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 31.5.	6 200	

▼M3

09.1113	0707 00 90		Cetriolini, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12.2004	103	Esenzione

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
				dall'1.1 al 31.12.2005	106	
				dall'1.1 al 31.12.2006	109	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	112	
09.1138	0709 10 00		Carciofi, freschi o refrigerati	dall'1.11 al 31.12	500	Esenzione (1) (7)
09.1120			Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:	dall'1.1 al 31.12.2004	9 270	Esenzione
	0709 40 00		— Sedani, esclusi i sedani-rapa			
	ex 0709 51 00	90	— Funghi del genere *Agaricus*, esclusi i funghi coltivati	dall'1.1 al 31.12.2005	9 540	
	0709 59 10		— Funghi galletti o gallinacci	dall'1.1 al 31.12.2006	9 810	
	0709 59 30		— Funghi porcini	dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	10 080	
	ex 0709 59 90	90	— Altri funghi, esclusi i funghi coltivati			
	0709 70 00		— Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)			
09.1133	0709 90 70		Zucchine, fresche o refrigerate	dall'1.10.2003 al 20.4.2004	13 276	Esenzione (1) (8)
				per ogni periodo successivo dall'1.10 al 20.4	20 000	

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1143	ex 0710		Ortaggi o legumi (anche cotti in acqua o al vapore), congelati, esclusi i piselli delle sottovoci 0710 21 00 ed ex 0710 29 00 ed esclusi altri pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta* della sottovoce 0710 80 59	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	10 300 10 600 10 900 11 200	Esenzione
09.1125	0711 40 00 0711 51 00 0711 59 00 0711 90 30 0711 90 50 0711 90 80 0711 90 90		Cetrioli e cetriolini, funghi, tartufi, granturco dolce, cipolle, altri ortaggi o legumi (esclusi pimenti del genre *Capsicum* o del genre *Pimenta*) e miscele di ortaggi o legumi, temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	618 636 654 672	Esenzione
09.1126	ex 0712		Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le cipolle della sottovoce 0712 20 00 ed escluse le olive della sottovoce ex 0712 90 90	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	2 060 2 120 2 180 2 240	Esenzione

▼M9

09.1122	0805 10 10 ([12])		Arance fresche	dall'1.12.2003 fino al 31.5.2004	300 000 + 1 133,33 tonnellate peso netto di aumento dall'1.5. al 31.5.2004	Esenzione ([1]) ([9])

▼M9

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
	0805 10 30 ([12]) 0805 10 50 ([12]) ex 0805 10 80	 10		 dall'1.12.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.12. al 31.5.	 306 800	
09.1130	ex 0805 20 10	05	Clementine fresche	Dall'1.11.2003 fino al 29.2.2004 dall'1.11.2004 al 28.2.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 28/29.2.	120 000 143 700	Esenzione ([1]) ([10])
09.1145	0808 20 90		Cotogne fresche	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1128	0809 10 00 0809 20 0809 30		— Albicocche fresche — Ciliege fresche — Pesche (comprese le pesche noci) fresche	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	3 605 3 710 3 815 3 920	Esenzione ([11])

▼M3

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1134	0810 50 00		Kiwi freschi	dall'1.1 al 30.4.2004	257,5	Esenzione
				dall'1.1 al 30.4.2005	265	
				dall'1.1 al 30.4.2006	272,5	
				dall'1.1 al 30.4.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 30.4	280	
09.1140	1509		— Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	dall'1.1 al 31.12.2004	3 605	Esenzione
	1510 00		— Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509	dall'1.1 al 31.12.2005	3 710	
				dall'1.1 al 31.12.2006	3 815	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	3 920	
09.1147	ex 2001 10 00	90	Cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	dall'1.1 al 31.12.2004	10 300 peso netto sgocciolato in t	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	10 600 peso netto sgocciolato in t	
				dall'1.1 al 31.12.2006	10 900 peso netto sgocciolato in t	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	11 200 peso netto sgocciolato in t	

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1142	2002 90		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, esclusi i pomodori interi o in pezzi	dall'1.1 al 31.12.2004	2 060	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	2 120	
				dall'1.1 al 31.12.2006	2 180	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	2 240	
09.1119	2004 90 50 2005 40 00 2005 59 00		Piselli (Pisum sativum) e fagiolini preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	dall'1.1 al 31.12.2004	10 815	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	11 130	
				dall'1.1 al 31.12.2006	11 445	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	11 760	
09.1144	2008 50 61 2008 50 69		Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	dall'1.1 al 31.12.2004	10 300	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	10 600	
				dall'1.1 al 31.12.2006	10 900	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	11 200	

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1146	2008 50 71 2008 50 79		Albicocche, altrimente preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	dall'1.1 al 31.12.2004	5 150	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	5 300	
				dall'1.1 al 31.12.2006	5 450	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	5 600	
09.1105	ex 2008 50 92	20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12.2004	10 300	Esenzione
	ex 2008 50 94	20		dall'1.1 al 31.12.2005	10 600	
				dall'1.1 al 31.12.2006	10 900	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	11 200	
09.1148	2008 50 99		Albicocche, altrimente preparate o conservate, senza aggiunta né di alcole, né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore ad 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12.2004	7 416	Esenzione
	ex 2008 70 98	21	Mezze pesche (comprese le pesche noci), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12.2005	7 632	
				dall'1.1 al 31.12.2006	7 848	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	8 064	

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1149	2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78		Miscugli di frutta, con aggiunta di zuccheri, ma senza aggiunta di alcole	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	103 106 109 112	Esenzione
09.1123	2009 11 2009 12 00 2009 19		Succhi di arancia	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	51 500 53 000 54 500 56 000	Esenzione ([1])
09.1192	2009 21 00 2009 29		Succhi di pompelmo o di pomelo	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	1 030 1 060 1 090 1 120	Esenzione ([1])

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1131	2204 10 19 2204 10 99		Vini spumanti, altri	dall'1.1 al 31.12.2004	98 056 hl	Esenzione
	2204 21 10		Altri vini di uve fresche	dall'1.1 al 31.12.2005	100 912 hl	
	2204 21 79			dall'1.1 al 31.12.2006	103 768 hl	
	ex 2204 21 80	72 79 80		dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	106 624 hl	
	2204 21 83					
	ex 2204 21 84	10 72 79 80				
	ex 2204 21 94	10 30				
	ex 2204 21 98	10 30				
	ex 2204 21 99 2204 29 10 2204 29 65	10				
	ex 2204 29 75 2204 29 83	10				
	ex 2204 29 84	10 30				
	ex 2204 29 94	10 30				
	ex 2204 29 98	10 30				
	ex 2204 29 99	10				

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1107	ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	72 72 72 72	Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour e Zennata, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	57 680 hl 59 360 hl 61 040 hl 62 720 hl	Esenzione
▼M9						
09.1150			Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.6. al 30.6.2004	51,5	Esenzione
	0603 10 10		— Rose			
	0603 10 20		— Garofani			
	0603 10 40		— Gladioli			
	0603 10 50		— Crisantemi			
				dall'1.6. al 30.6.2005	53	
				dall'1.6. al 30.6.2006	54,5	
				dall'1.6. al 30.6.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.6. al 30.6.	56	
09.1118	0810 10 00		Fragole, fresche	Dall'1.4. al 30.4.	100	Esenzione
▼M3						

([1]) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

▼M3

(2) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 461 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

►M9 (3) Questo volume contingentale viene ridotto a 8 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1º ottobre 2003 e il 31 maggio 2004 supera il volume di 191 900 tonnellate peso netto.

(4) Questo volume contingentale viene ridotto a 18 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1º ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 supera l'importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d'ordine 09.1104 applicabili tra il 1º ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d'ordine 09.1112 applicabile tra il 1º novembre 2004 e il 31 maggio 2005. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell'1 %.

(5) Questo volume contingentale viene ridotto a 28 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1º ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 supera l'importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d'ordine 09.1104 applicabili tra il 1º ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d'ordine 09.1112 applicabile tra il 1º novembre 2005 e il 31 maggio 2006. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell'1 %. Tali disposizioni si applicheranno al volume di ciascun contingente tariffario supplementare previsto successivamente e applicabile dal 1º novembre al 31 maggio. ◄

(6) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 449 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(7) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 571 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(8) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a:

— 424 EUR/t dal 1º ottobre al 31 gennaio e dal 1º al 20 aprile, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco,

— durante il periodo dal 1º febbraio al 31 marzo si applica il prezzo d'entrata OMC de 413 EUR/t che è più favorevole del prezzo d'entrata concordato.

Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(9) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 264 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(10) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 484 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(11) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem. escluse le importazioni di ciliege fresche dal 1º al 20 maggio, per le quali l'esenzione si applica ugualmente al dazio minimo specifico.

►M9 (12) A decorrere dal 1º gennaio 2005 i codici NC 0805 10 10, 0805 10 30 e 0805 10 50 saranno sostituiti dal codice 0805 10 20. ◄

▼M9

PARTE B: **Quantitativi di riferimento**

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0105	0705 19 00	— Lattughe (*Lactuca sativa*), fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe a cappuccio	dall'1.5. al 31.12.2004	2 060	Esenzione
	0705 29 00	— Cicorie (*Cichorium* spp.), fresche o refrigerate, diverse dalle cicorie Witloof			
	0706	— Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati			
			dall'1.1. al 31.12.2005	3 180	
			dall'1.1. al 31.12.2006	3 270	
			per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	3 360	

▼B

ALLEGATO III

TUNISIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: **Contingenti tariffari**

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1218	0409 00 00		Miele naturale	dall'1.1 al 31.12	50	Esenzione
09.1211	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 31.12	1 000 (1)	Esenzione
09.1213	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3	16 800 (1)	Esenzione
09.1219	0711 20 10		Olive, temporaneamente conservate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (2)	dall'1.1 al 31.12	10	Esenzione
09.1207	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 ex 0805 10 80	 10	Arance fresche	dall'1.1 al 31.12	35 123 (1)	Esenzione (3)
09.1201	ex 1604 13 11 ex 1604 13 19 ex 1604 20 50	20 20 10	Preparazione conserve di sardine, della specie Sardina pilchardus	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.1215	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 %	dall'1.1 al 31.12	2 500 (4)	Esenzione

▼B

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1220	2003 20 00		Tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	dall'1.1 al 31.12	5	Esenzione
09.1203	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	5 160	Esenzione
09.1217	2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78		Miscugli di frutta, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1205	ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	73 73 73 73	Vini con le seguenti denominazioni d'origine: ►C1 Coteaux de Tebourba ◄, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	56 000 hl	Esenzione
09.1209	2204 10 19 2204 10 99 2204 21 10 2204 21 79 ex 2204 21 80 2204 21 83	 73 79 80	Vini spumanti, altri Altri vini di uve fresche	dall'1.1 al 31.12	179 200 hl	Esenzione

▼B

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
	ex 2204 21 84	10 73 79 80				
	ex 2204 21 94	10 30				
	ex 2204 21 98	10 30				
	ex 2204 21 99	10				
	2204 29 10					
	2204 29 65					
	ex 2204 29 75	10				
	2204 29 83					
	ex 2204 29 84	10 30				
	ex 2204 29 94	10 30				
	ex 2204 29 98	10 30				
	ex 2204 29 99	10				

([1]) Il volume di questo contingente tariffario sarà aumentato dal 1º gennaio 2002 al 1º gennaio 2005, secondo quattro quote uguali che rappresentano ciascuna il 3 % di tale volume.

([2]) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71 e successive modifiche].

([3]) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

([4]) Il volume di questo contingente tariffario sarà aumentato fino a 2 875 tonnellate a decorrere dall'1.1.2002, a 3 250 tonnellate dall'1.1.2003, a 3 625 tonnllate dall'1.1.2004 e a 4 000 tonnllate dall'1.1.2005.

▼B

PARTE B: **Quantitativi di riferimento**

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Desginazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0110	0802 11 90 0802 12 90		Mandorle, diverse dalle mandorle amare, anche sgusciate o decorticate	dall'1.1 al 31.12	1 120 (1)	Esenzione
18.0125	ex 0805 10 80	90	Arance, diverse da quelle fresche	dall'1.1 al 31.12	1 680 (1)	Esenzione
18.0145	0809 10 00		Albicocche, fresche	dall'1.1 al 31.12	2 240 (1)	Esenzione (2)

(1) Il volume di questo quantitativo di riferimento sarà aumentato dal 1º gennaio 2002 al 1º gennaio 2005, secondo quattro quote uguali che rappresentano ciascuna il 3 % di tale volume.
(2) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

▼M4

ALLEGATO IV

EGITTO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	►C3 Volume del contingente (peso netto in t) ◄	Dazio contingentale
09.1700	0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantine, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212	dall'1.1 al 31.12	500 (1)	Esenzione
09.1702	0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):	dall'1.1 al 31.12	2 000 (1)	Esenzione
09.1704	0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 15.4.2004	1 615,385	Esenzione
			per ogni periodo successivo dall'1.10 al 15.4	3 000	
		di cui		di cui	
09.1706	0603 10 80	Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 15.4.2004	538,462	Esenzione
			per ogni periodo successivo dall'1.10 al 15.4	1 000	
09.1708	0604 99 90	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, tinti, essiccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati	dall'1.1 al 31.12	500 (1)	Esenzione

▼M4

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	►C3 Volume del contingente (peso netto in t) ◄	Dazio contingentale
09.1705	ex 0701 90 50	Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3.2004 dall'1.1 al 31.3.2005 dall'1.1 al 31.3.2006 e dall'1.1 al 31.3 degli anni successivi	130 000 190 000 250 000	Esenzione
09.1710	0703 10	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati	Dall'1.2 al 15.6.2004 dall'1.1.-15.6	15 000 +313,64 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 15.6.2004 16 150 (9)	Esenzione
09.1712	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	dall'1.2 al 15.6	3 000 (1)	Esenzione
09.1713	0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 15.4.2004 per ogni periodo successivo dall'1.11 al 15.4	954,545 1 500 (3)	Esenzione (2)
09.1714	0705 11 00	Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3.2004 per ogni periodo successivo dall'1.11 al 31.3	300 500 (4)	Esenzione (2)

▼M4

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	►C3 Volume del contingente (peso netto in t) ◄	Dazio contingentale
09.1715	0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 30.4	500 (1)	Esenzione
09.1716	0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 28/29.2	500 (1)	Esenzione (2)
09.1717	0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 30.4.2004	10 000	Esenzione (2)
			dall'1.11.2004 al 30.4.2005	17 500	
			dall'1.11.2005 al 30.4.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 30.4	20 000	
09.1718	ex 0710 ►C3 ex 0711 ◄	Ortaggi o legumi congelati e ortaggi o legumi temporaneamente conservati esclusi il granturco dolce delle sottovoci 0710 40 00 e 0711 90 30 ed esclusi i funghi del genere *Agaricus* delle sottovoci 0710 80 61 e 0711 51 00	dall'1.1 al 31.12.2004	1 000	Esenzione
			dall'1.1. al 31.12.2005	2 000	
			dall'1.1 al 31.12.2006 e per gli anni successivi	3 000	

▼M6

09.1719	0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Dall'1.1. al 31.12.2004	16 000 + 366,67 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 31.12.2004	Esenzione
			per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	16 550 (10)	

▼M6

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	►C3 Volume del contingente (peso netto in t) ◄	Dazio contingentale
▼M4					
09.1720	0714 20	Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets	dall'1.1 al 31.12	3 000 (1)	Esenzione
▼M13					
09.1707	0805 10	Arance, fresche o secche	Dall'1.7.2007 al 30.6.2008 e per ogni periodo successivo dall'1.7 al 30.6	70 320	Esenzione (2)
		di cui:		di cui:	
09.1711	0805 10 20	Arance dolci, fresche	Dall'1.12.2007 al 31.5.2008 e per ogni periodo successivo dall'1.12 al 31.5	36 300 (5)	Esenzione (6)
▼M6					
09.1721	0807 19 00	Altri meloni, freschi	Dall'1.1 al 31.5.2004	666,667 + 23,33 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 31.5.2004	Esenzione
			per ogni periodo successivo dal 15.10 al 31.5	1 175 (7)	
▼M4					
09.1722	0808 20	Pere e cotogne, fresche	dall'1.1 al 31.12	500 (1)	Esenzione (2)
09.1723	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci, fresche	dal 15.3 al 31.5	500 (1)	Esenzione (2)

▼M4

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	►C3 Volume del contingente (peso netto in t) ◄	Dazio contingentale
09.1724	0809 40	Prugne e prugnole, fresche	dal 15.4 al 31.5	500 (1)	Esenzione (2)
▼M6					
09.1725	0810 10 00	Fragole fresche	Dall'1.1 al 31.3.2004 Dall'1.10.2004 al 31.3.2005 Dall'1.10.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.10 al 31.3	250 1 205 1 705	Esenzione
▼M4					
09.1726	0811 0812	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, o temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1. al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 e per gli anni successivi	1 000 2 000 3 000	Esenzione (2)
09.1727	1515 50 11	Olio di sesamo, greggio, destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (8)	dall'1.1 al 31.12	1 000 (1)	Esenzione
09.1728	1515 90	Altri grassi e oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio di lino, dall'olio di granturco, dall'olio di ricino, dall'olio di tung e dall'olio di sesamo e loro frazioni	dall'1.1 al 31.12	500 (1)	Esenzione
09.1729	1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	dall'1.1 al 31.12	350 000 (1)	Esenzione

▼M4

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	►C3 Volume del contingente (peso netto in t) ◄	Dazio contingentale
09.1730	2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	dall'1.1 al 31.12	1 000 (1)	Esenzione (2)
09.1771	2008 11	Arachidi, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	dall'1.1 al 31.12	3 000 (1)	Esenzione
09.1772	2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Dall'1.1 al 31.12.2004 per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 000 + 33,33 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 31.12.2004 1 050 (11)	Esenzione (2)
09.1779	ex 0701 90 50	Patate di primizia, fresche o refrigerate	Dall'1.5 al 30.6.2004 Dall'1.4 al 30.6.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.4 al 30.6	1 166,66 1 750	Esenzione

▼M6

▼M4

(1) A decorrere dal 1º gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente.

(2) L'esenzione si applica soltanto al dazio ad valorem.

(3) A decorrere dal 1º novembre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente. Il primo aumento verrà applicato al volume di 1 500 tonnellate/peso netto.

(4) A decorrere dal 1º novembre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente. Il primo aumento verrà applicato al volume di 500 tonnellate/peso netto.

(5) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a 246 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e l'Egitto. Se il prezzo d'entrata di una particolare partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio contingentale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(6) Nel quadro di questo contingente tariffario, esenzione dal dazio ad valorem.

▼M4

►M6 (7) A decorrere dal 15 ottobre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dal periodo contingentale precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 1 175 tonnellate peso netto. ◄

(8) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

►M6 (9) A decorrere dal 1º gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 16 150 tonnellate peso netto.

(10) A decorrere dal 1º gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 16 550 tonnellate peso netto.

(11) A decorrere dal 1º gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 1 050 tonnellate peso netto. ◄

▼M11

ALLEGATO V

GIORDANIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
09.1152	0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1. al 31.12.2006	2 000	Esenzione
			dall'1.1. al 31.12.2007	4 500	
			dall'1.1. al 31.12.2008	7 000	
			dall'1.1. al 31.12.2009	9 500	
			dall'1.1. al 31.12.2010 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	12 000	
09.1160	0701 90 50	Patate di primizia, dal 1º gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate	dall'1.1. al 31.12.2006	1 000	Esenzione
	0701 90 90	Altre patate, fresche o refrigerate	dall'1.1. al 31.12.2007	2 350	
			dall'1.1. al 31.12.2008	3 700	
			dall'1.1. al 31.12.2009	5 000	
09.1163	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	dall'1.1. al 31.12.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12., fino al 31.12.2009	1 000	Esenzione
09.1164	0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	dall'1.1. al 31.12.2006	2 000	Esenzione (1) (2)
			dall'1.1. al 31.12.2007	3 000	
			dall'1.1. al 31.12.2008	4 000	
			dall'1.1. al 31.12.2009	5 000	

▼M11

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
09.1165	0805	Agrumi, freschi o secchi	dall'1.1. al 31.12.2006	1 000	Esenzione (1) (3) (4)
			dall'1.1. al 31.12.2007	3 350	
			dall'1.1. al 31.12.2008	5 700	
			dall'1.1. al 31.12.2009	8 000	
09.1158	0810 10 00	Fragole, fresche	dall'1.1. al 31.12.2006	500	Esenzione
			dall'1.1. al 31.12.2007	1 000	
			dall'1.1. al 31.12.2008	1 500	
			dall'1.1. al 31.12.2009	2 000	
09.1166	1509 10	Olio d'oliva vergine	dall'1.1. al 31.12.2006	2 000	Esenzione (5)
			dall'1.1. al 31.12.2007	4 500	
			dall'1.1. al 31.12.2008	7 000	
			dall'1.1. al 31.12.2009	9 500	
			dall'1.1. al 31.12.2010 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	12 000	

(1) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(2) Per le importazioni di cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 durante il periodo 1º novembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 44,9/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(3) Per le importazioni di arance dolci, fresche di cui al codice NC 0805 10 20 durante il periodo 1º dicembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 26,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(4) Per le importazioni di clementine fresche di cui al codice NC ex 0805 20 10 (sottovoce TARIC 05) durante il periodo 1º novembre - fine febbraio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 48,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(5) L'abolizione dei dazi doganali si applica esclusivamente alle importazioni nella Comunità di olio d'oliva non trattato, ottenuto interamente in Giordania e trasportato direttamente da tale paese alla Comunità. I prodotti che non rispettano tale requisito sono soggetti al corrispondente dazio doganale previsto nella tariffa doganale comune.

▼B

ALLEGATO VI

SIRIA

Quantitativo di riferimento

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0080	0712 20 00		Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	dall'1.1 al 31.12	840	Esenzione

▼M2

ALLEGATO VIa

LIBANO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1171	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.5	10 000 (1)	Esenzione
09.1172	ex 0701 90 50		Patate di primizia e cosiddette «patate primaticce», fresche o refrigerate	dall'1.6 al 31.7	20 000 (2)	Esenzione
	ex 0701 90 90	10				
09.1173	ex 0701 90 90	10	Cosiddette «patate primaticce», fresche o refrigerate	dall'1.10 al 31.12	20 000 (2)	Esenzione
09.1174	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	5 000 (1)	Esenzione (3)
09.1175	0703 20 00		Agli, freschi o refrigerati (4)	dall'1.1 al 31.12	5 000	Esenzione (3)
09.1176	0703 20 00		Agli, freschi o refrigerati (4)	dall'1.1 al 31.12	3 000	40 % del dazio doganale della NPF (3)
09.1177	0709 90 31		Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (5)	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1178	►C2 0711 20 10 ◄		►C2 Olive temporaneamente conservate destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (5) ◄	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1179	ex 0806 10 10	91, 99	Uve fresche da tavola, tranne la varietà Emperor (*Vitis viniferal* cv.)	dall'1.10 al 30.4 e dall'1.6 all'11.7	6 000	Esenzione (3)

▼M2

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1180	ex 0806 10 10	91, 99	Uve fresche da tavola, tranne la varietà Emperor (*Vitis viniferal* cv.)	dall'1.10 al 30.4 e dall'1.6 all'11.7	4 000	40 % del dazio doganale della NPF (3)
09.1181	0808 10		Mele, fresche	dall'1.1 al 31.12	10 000	Esenzione (3)
09.1182	0809 10 00		Albicocche, fresche	dall'1.1 al 31.12	5 000	Esenzione (3)
09.1183	0809 20		Ciliege, fresche	dall'1.1 al 31.12	5 000	Esenzione (3)
09.1184	0809 30		Pesche, comprese le pesche noci, fresche	dall'1.1 al 31.12	2 000 (6)	Esenzione (3)
09.1185	0809 40		Prugne e prugnole, fresche	dall'1.5 al 31.8	5 000	Esenzione (3)
09.1186	1509 10 1510 00 10		Olio d'oliva (7)	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1187	2002		Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione

(1) Dal 1º gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 1 000 t.
(2) Dal 1º gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 2 000 t.
(3) La concessione si applica soltanto alla parte ad valorem del dazio.
(4) Tutta immissione in libera pratica di aglio è subordinata alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 9 a 11 del regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11)].
(5) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(6) Dal 1º gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 500 t.
(7) La concessione si applica alle importazioni di olio d'oliva non trattato, interamente ottenuto in Libano e trasportato direttamente dal Libano nella Comunità.

▼M14

ALLEGATO VII

ISRAELE

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in t di peso netto salvo diversa indicazione)	Dazio contingentale
09.1361	0105 12 00		Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g	dall'1.1 al 31.12	129 920 pezzi	Esenzione
09.1302	0404 10		Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	dall'1.1 al 31.12	1 300	Esenzione
09.1306	0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 31.12	22 196	Esenzione
09.1341	0603 19 90		Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.11 al 15.4	7 840	Esenzione
09.1300	0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 30.6	33 936	Esenzione
09.1304	ex 0702 00 00	07	Pomodori ciliegia, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	28 000	Esenzione [1]
09.1342	ex 0702 00 00	99	Pomodori, freschi o refrigerati, diversi dai pomodori ciliegia	dall'1.1 al 31.12	5 000	Esenzione [1]
09.1368	0707 00 05		Cetrioli, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione [1]
09.1303	0709 60 10		Peperoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	17 248	Esenzione
09.1353	0710 40 00 2004 90 10		Granturco dolce, congelato	dall'1.1 al 31.12	10 600	70 % del dazio specifico
09.1354	0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00		Granturco dolce, non congelato	dall'1.1 al 31.12	5 400	70 % del dazio specifico
09.1369	0712 90 30		Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	dall'1.1 al 31.12	1 200	Esenzione
09.1323	0805 10 20 ex 0805 10 80	 10	Arance, fresche	dall'1.1 al 31.12	224 000	Esenzione [1] [2]

▼**M14**

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in t di peso netto salvo diversa indicazione)	Dazio contingentale
09.1370	ex 0805 20 10 ex 0805 20 50	05 07, 37	Clementine, mandarini e wilking, freschi	dall'1.1 al 31.12	40 000	Esenzione ([1])
09.1371	ex 0805 20 10 ex 0805 20 50	05 07, 37	Clementine, mandarini e wilking, freschi	dal 15.3 al 30.9	15 680	Esenzione ([1])
09.1397	0807 19 00		Meloni, freschi, diversi dai cocomeri	dall'1.1 al 31.5.2010 per ogni periodo successivo dall'1.8 al 31.5	15 000 30 000	Esenzione
09.1398	0810 10 00		Fragole, fresche	dall'1.1 al 30.4.2010 per ogni periodo successivo dall'1.11 al 30.4	3 333 5 000	Esenzione
09.1372	1602 31 19 1602 31 30		Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino contenenti, in peso, 57 % o più di carni o di frattaglie di volatili, diverse da quelle contenenti unicamente carne di tacchino non cotta Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni o di frattaglie di volatili	dall'1.1 al 31.12	5 000	Esenzione
09.1373	1602 32 19 1602 32 30		Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline contenenti, in peso, 57 % o più di carni o di frattaglie di volatili, diverse da quelle non cotte Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni o di frattaglie di volatili	dall'1.1 al 31.12	2 000	Esenzione
09.1374	1704 10 90		Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione

▼**M14**

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in t di peso netto salvo diversa indicazione)	Dazio contingentale
09.1375	1806 10 20 1806 10 30 1806 10 90 1806 20		Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5 % Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg	dall'1.1 al 31.12	2 500	85 % del dazio specifico o dell'elemento agricolo
09.1376	1905 20 30 1905 20 90		Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	dall'1.1 al 31.12	3 200	70 % del dazio specifico
09.1377	2002 90 91 2002 90 99		Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %	dall'1.1 al 31.12	784	Esenzione
09.1378	ex 2008 70 71	10	Fette di pesca, fritte in olio, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg	dall'1.1 al 31.12	112	Esenzione
09.1331	2009 11 2009 12 00 2009 19		Succhi di arancia di cui:	dall'1.1 al 31.12	35 000	Esenzione
09.1333	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 12 00 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 98	10 10 10 11, 19 92, 94 10 11, 19 11, 19 11, 19 11, 19	Succhi di arancia, in recipienti di 2 litri o meno	dall'1.1 al 31.12	21 280	Esenzione

▼**M14**

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in t di peso netto salvo diversa indicazione)	Dazio contingentale
09.1379	ex 2009 90 21 ex 2009 90 29 ex 2009 90 51 ex 2009 90 59 ex 2009 90 94 ex 2009 90 96 ex 2009 90 98	40 20 30 39 20 20 20	Miscugli di succhi di agrumi	dall'1.1 al 31.12	19 656	Esenzione
09.1380	2204		Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009	dall'1.1 al 31.12	6 212 hl	Esenzione ([3])
09.1399	3505 20		Colle a base di amidi o di fecole, di destrine o di altri amidi o fecole modificati	dall'1.1 al 31.12	250	Esenzione

([1]) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

([2]) Nell'ambito di questo contingente tariffario, nel periodo dal 1º dicembre al 31 maggio il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità in sede OMC è azzerato se il prezzo di entrata concordato tra la Comunità europea e Israele non è inferiore a 264 EUR/t. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio contingentale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

([3]) Per i mosti di uva di cui ai codici NC 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98, l'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

▼M7

ALLEGATO VIII

CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

PARTE A: Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
09.1383	0409 00 00	Miele naturale	Dall'1.1 al 31.12.2005	500	Esenzione
			Dall'1.1 al 31.12.2006	750	
			Dall'1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 000	
09.1382	0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	Dall'1.1 al 31.12.2005	2 000	Esenzione
			Dall'1.1 al 31.12.2006	2 250	
			Dall'1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	2 500	
09.1384	0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00	Funghi, orecchie di Giuda (*Auricularia spp.*), tremelle (*Tremella spp.*) e tartufi, secchi	Dall'1.1 al 31.12	500	Esenzione
09.1385	0806 10 10	Uve da tavola fresche	Dall'1.2 al 14.7.2005	1 000	Esenzione
			Dall'1.2 al 14.7.2006	1 500	
			Dall'1.2 al 14.7.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.2 al 14.7	2 000	
09.1381	0810 10 00	Fragole fresche	Dall'1.11.2004 al 31.3.2005	1 680	Esenzione
			Dall'1.11.2005 al 31.3.2006	2 500	
			Dall'1.11.2006 al 31.3 2007 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 31.3	3 000	

▼M7

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
09.1386	1509 10	Olio d'oliva vergine	Dall'1.1 al 31.12.2005	2 000	Esenzione
			Dall'1.1 al 31.12.2006	2 500	
			Dall'1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	3 000	

PARTE B: Quantitativi di riferimento

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0310	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.12.2004 al 31.3.2005	1 750	Esenzione (1)
				Dall'1.12.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.12 al 31.3	2 000	
18.0320	0709 30 00		Melanzane, fresche o refrigerate	Dall'15.1 al 30.4	3 000	Esenzione
18.0330	ex 0709 60		Pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, freschi o refrigerati:	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
	0709 60 10		Peperoni			
	0709 60 99		Altro			
18.0340	0709 90 70		Zucchine, fresche o refrigerate	Dall'1.12 al 28/29.2	300	Esenzione (1)
18.0350	0805 10 20		Arance fresche	dall'1.1 al 31.12	25 000	Esenzione (1)
	ex 0805 10 80	10				
18.0360	ex 0805 20 10	05	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	dall'1.1 al 31.12	500	Esenzione (1)
	ex 0805 20 30	05				
	ex 0805 20 50	07, 37				
	ex 0805 20 70	05				
	ex 0805 20 90	05, 09				

▼M7

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0370	ex 0805 50 10	10	Limoni (*Citrus limon, Citrus limonum*), freschi	Dall'1.1 al 31.12	800	Esenzione (1)
18.0380	0807 19 00		Meloni (esclusi i cocomeri), freschi	Dall'1.11 al 31.5	10 000	Esenzione

(1) L'esenzione si applica soltanto al dazio ad valorem.

▼M12

ALLEGATO IX

TURCHIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
09.0202	0701 90	Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina	Dall'1.1 al 31.12	2 500	Esenzione
09.0211	0703 10 11 0703 10 19	Cipolle, fresche o refrigerate	Dal 16.5 al 14.2	2 000	Esenzione
09.0213	0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate	Dall'1.5 al 14.1	1 000	Esenzione
09.0215	0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	Dall'1.3 al 30.11	500	Esenzione (1)
09.0204	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	Dall'1.5 al 17.6 e dall'1.8 al 14.11	350	Esenzione (1)
09.0217 (2)	0807 11 00	Cocomeri, freschi	Dall'16.6 al 31.3	16 500	Esenzione
09.0219		Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:	Dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
	0811 10 11	Fragole			
	0811 20 11	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina			
	0811 90 19	Altre, escluse le frutta tropicali e le noci tropicali			
09.0206	1509 10 90	Altro olio di oliva vergine	Dall'1.1 al 31.12	100	7,5 % ad valorem

▼M12

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
09.0221		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:	Dall'1.1 al 31.12	8 900	Esenzione
	2002 10	interi o in pezzi			
	2002 90 11 2002 90 19	altri, aventi tenore di sostanza secca, in peso, inferiore a 12 %			
09.0207 (2)	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 %.	Dall'1.1 al 30.6	15 000, aventi tenore di sostanza secca, in peso, dal 28 al 30 % (3)	Esenzione
09.0209 (2)	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 %	Dall'1.7 al 31.12	15 000, aventi tenore di sostanza secca, in peso, dal 28 al 30 % (3)	Esenzione
09.0208	2007 10 10 2007 91 10 2007 91 30 2007 99 20 2007 99 31 2007 99 33 2007 99 35 2007 99 39 2007 99 55 2007 99 57	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta	Dall'1.1 al 31.12	1 750	33 % del dazio specifico

▼M12

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
09.0223	2007 91 30	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, diverse da preparazioni omogeneizzate, di agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	Dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.0225	2007 99 39	Altre preparazioni di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, escluse le preparazioni omogeneizzate	Dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.0212	2008 30 19 2008 50 19 2008 50 51 2008 50 92 2008 50 94 2008 60 19 2008 70 19 2008 70 51 2008 80 19	Agrumi, albicocche, ciliegie, pesche, comprese le pesche noci e fragole, altrimenti preparati e conservati	Dall'1.1 al 31.12	2 100	Esenzione [1]
09.0214	2009 11 11 2009 11 91 2009 19 11 2009 19 91 2009 29 11 2009 29 91 2009 39 11 2009 39 51 2009 39 91 2009 61 90 2009 69 11 2009 69 79 2009 69 90 2009 80 11 2009 80 34 2009 80 35 2009 80 61 2009 80 85 2009 80 86 2009 90 11	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole	Dall'1.1 al 31.12	3 400	33 % del dazio specifico

▼M12

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
	2009 90 21 2009 90 31 2009 90 71 2009 90 92 2009 90 94				

(1) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.
(2) L'applicazione di tale contingente tariffario è sospesa dal regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1).
(3) Per la gestione di questi contingenti tariffari comunitari, alle importazioni di prodotti aventi un tenore, in peso, di sostanza secca diverso dal 28 al 30 %, si applicano i seguenti coefficienti:

Tenore in peso di sostanza secca		Coefficienti
uguale o superiore a:	ma inferiore a:	
12	14	0,44828
14	16	0,51724
16	18	0,58621
18	20	0,65517
20	22	0,72414
22	24	0,7931
24	26	0,86207
26	28	0,93103
28	30	1
30	32	1,06897
32	34	1,13793
34	36	1,20689
36	38	1,27586
38	40	1,34483
40	42	1,41379
42	93	1,44828
93	100	3,32759

▼M6

▼B

ALLEGATO XII

Certificato di denominazione di origine di cui all'articolo 3, paragrafo 1

1. Esportatore, (nome, indirizzo completo, paese)	2. Numero	00000
	3. Nome dell'autorità che garantisce la denominazione d'origine	
4. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	5. **CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE D'ORIGINE**	
6. Mezzo di trasporto	7. Denominazione d'origine	
8. Luogo di scarico		

9. Marche e numeri — numero e natura dei colli	10. Peso lordo	11. Litri

12. Litri (in lettere)
13. Visto dell'organismo emittente

14. Timbro doganale	(Vedi traduzione al n. 15)

15. Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è vino prodotto nella zona di ..... ed è riconosciuto, secondo la legge algerina/marocchina/tunisina, come avente diritto alla denominazione di origine «.....». L'alcole aggiunto a questo vino è alcole di origine vinica.
16. (1)

(1) Spazio riservato per dettagli ulteriori forniti nel paese esportatore.

▼B

ALLEGATO XIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

PARTE A

Regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 2
Articolo 4	Articolo 4, paragrafi 1 e 3
Articolo 6	Articolo 5
Articolo 7	Articolo 6
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 9	Articolo 9
Allegato I	Allegato IX
Allegato II	Allegato VII — parte A
Allegato III	Allegato V — parte A
Allegato IV	Allegato II — parte A
Allegato V	Allegato XI — parte A
Allegato VI	Allegato IV — parte A
Allegato VII	Allegato III — parte A
Allegato VIII	Allegato I
Allegato IX	Allegato X — parte A
Allegato X	Allegato VIII — parte A
Allegato XI	Allegato XII

PARTE B

Regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio	Presente regolamento
Articolo 2	Articoli 1 e 4, paragrafo 3
Articolo 3	Articolo 5
Articolo 4	Articolo 6
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 7
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafi 3 e 4
Articolo 6	Articolo 9
Allegato	Allegato VI e parte B degli allegati II-V, VII, VIII, X e XI